



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CONFORMITA' METROLOGICA**

**Art.1**

**OGGETTO E DEFINIZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica previsto dal decreto del Ministero dell'Industria Commercio Artigianato del 28 marzo 2000, n. 179.
2. La concessione di conformità metrologica consiste nell'attribuzione al fabbricante, che ne faccia apposita segnalazione alla Camera di Commercio di Modena, della facoltà di autocertificare la conformità degli strumenti metrici in sostituzione della verifica prima, così come previsto dal DM 28/03/2000 n.179.

**Art. 2**

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. Ai fini del riconoscimento delle facoltà di cui all'art.1, il fabbricante in possesso dei requisiti prescritti procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio della provincia nella quale il medesimo ha la sede operativa principale, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo articolo 3, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i., con la seguente modalità:
  - a. mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Il fabbricante può avviare l'attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, delle attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari, secondo quanto di seguito indicato.

La SCIA può essere presentata utilizzando un apposito modello che sarà predisposto dal competente ufficio e messo a disposizione sul sito dell'ente e deve contenere:

  - a. l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità, con elenco dei Decreti Ministeriali con cui tali strumenti sono ammessi alla Verifica Prima;
  - b. raffigurazione dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante intende utilizzare;
  - c. le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
  - d. l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal Sistema di Qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
  - e. l'impegno di adempiere agli obblighi assunti in base alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e dei suoi allegati;
  - f. l'impegno di conservare copia delle dichiarazioni di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
  - g. l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
  - h. l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del Sistema di Qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;
  - i. l'indicazione della natura e delle modalità del rapporto intercorrente tra il fabbricante e l'organismo di certificazione, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.
3. Il richiedente deve, inoltre, assumere l'impegno:
  - a. di inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di Commercio, anche attraverso lo stesso organismo di certificazione;
  - b. di comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle documentazioni e alle dichiarazioni formulate nella SCIA.



**Art. 3  
ALLEGATI**

1. Alla SCIA devono essere allegati:
  - a. il manuale della qualità del fabbricante, in forma controllata, corredato:
    - dalle procedure di verifica prima degli strumenti di misura, e dalle relative istruzioni tecniche, dove sono fissati gli errori massimi permessi per le varie prove e le modalità di legalizzazione;
    - dalle procedure di gestione degli strumenti di controllo, dei campioni di riferimento, dei campioni di lavoro e dei relativi dispositivi di trasferimento delle grandezze con la definizione degli errori massimi permessi e delle incertezze estese massime permesse ai campioni di lavoro utilizzati nell'esecuzione della attività di verifica prima;
    - dai certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA, dei campioni di riferimento posseduti dal fabbricante;
    - dai rapporti di taratura degli strumenti di controllo e dei campioni di lavoro posseduti dal fabbricante;
  - b. un esemplare, anche in formato elettronico, dei contrassegni e dei sigilli che il fabbricante applicherà sugli strumenti di misura attestanti l'esito favorevole delle prove previste per la verifica prima;
  - c. Certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del fabbricante e dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159;
  - d. Certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del fabbricante e dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
2. Alla SCIA deve essere altresì allegata la documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della vigente normativa, diretta ad assicurare che il fabbricante disponga di un sistema di gestione della qualità certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura, e che faccia espresso riferimento al rispetto dei requisiti gestionali e tecnici stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
3. La SCIA deve infine essere corredata dall'evidenza del pagamento di € 1.000,00 + IVA a copertura delle spese per il rilascio della concessione.

**Art. 4  
ESTENSIONI E MODIFICHE DELLA SCIA**

1. I fabbricanti che intendano operare in conformità metrologica su *strumenti metrici di altre tipologie* rispetto a quelle già segnalate, devono trasmettere alla Camera di Commercio della provincia in cui hanno la sede operativa principale la segnalazione certificata di inizio attività con le modalità precedentemente citate corredata dalla documentazione e dalle certificazioni integrative.
2. Analogamente i fabbricanti che intendano estendere e/o modificare la propria attività, andando ad operare su strumenti con diversa classe di accuratezza (o informazione equivalente) o con diverso campo di misura, devono trasmettere alla Camera di Commercio della provincia in cui ha la sede operativa principale la segnalazione certificata di inizio attività con le modalità precedentemente citate, corredata dalla documentazione e dalle certificazioni integrative.
3. Anche nelle ipotesi sopra descritte, la SCIA deve essere corredata dall'evidenza del pagamento della tariffa indicata al precedente articolo 3 punto 3.



**Art. 5  
VALUTAZIONE DEI REQUISITI**

1. La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua una verifica dei requisiti posseduti dal fabbricante metrico attraverso uno o più sopralluoghi.
2. In caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti o presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità sanabili, la Camera di Commercio adotta un provvedimento di sospensione dell'attività o di non avvio della medesima, richiedendo al fabbricante di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, prorogabile su richiesta motivata dell'interessato. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso le irregolarità riscontrate non siano sanabili, si procede a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività, disponendo, se del caso, la rimozione degli eventuali effetti dannosi.
3. È, comunque, salva la facoltà per il fabbricante di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento. La conformazione non è consentita in caso di dichiarazioni o asseverazioni false o mendaci per le quali, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, la Camera di Commercio può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Decorso il termine di sessanta giorni la Camera di Commercio può in ogni caso procedere, mediante i provvedimenti di cui ai successivi articoli 6 e 7, nonché al provvedimento di revoca e di annullamento d'ufficio ai sensi degli articoli 21 *quinquies* e *nonies* della Legge 241/90.

**Art. 6  
SORVEGLIANZA**

1. Allo scopo di verificare nel tempo che il fabbricante rispetti le condizioni previste per avvalersi delle facoltà riconosciute dal DM 179/2000, nel rispetto degli impegni assunti con la segnalazione certificata di inizio attività e di tutte le norme vigenti in materia di verifica prima degli strumenti di misura, la Camera di Commercio competente effettua ispezioni con una frequenza di norma annuale, ad intervalli casuali e senza preavviso, presso la sede operativa dell'impresa.
2. La sorveglianza si svolge, altresì, attraverso i rapporti dell'organismo di certificazione, così come attraverso le segnalazioni da parte di altre Camere di Commercio.
3. Per l'effettuazione degli accertamenti annuali di cui al comma 1 eseguiti dalla Camera di Commercio in sede di sorveglianza, il fabbricante è tenuto al pagamento mediante il versamento, a servizio effettuato, della prevista tariffa di € 500,00 + IVA corrispondente agli accertamenti successivi al primo per i fabbricanti che intendono operare in conformità metrologica.

**Art. 7  
SOSPENSIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 241/90, l'efficacia del provvedimento consolidatosi per il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, può essere sospesa, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del dirigente responsabile Area Risorse Finanziarie Umane e Patrimoniali, avendo sentito l'interessato, qualora:
  - a. il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del Sistema di Qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di commercio;
  - b. il fabbricante non rispetti le condizioni previste per operare in conformità metrologica e contenute nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nei suoi allegati, o il provvedimento di ammissione alla verifica prima o i requisiti metrologici regolamentari;
  - c. il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione prescritti, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.



2. Il provvedimento di sospensione, che impedisce al fabbricante di avvalersi della facoltà di autocertificare gli strumenti metrici, cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato. In ogni caso non può durare per un periodo superiore ai 6 mesi, decorsi inutilmente i quali la facoltà di operare in conformità metrologica dovrà essere revocata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 del presente regolamento.
3. Al fabbricante incombe l'onere di comunicare che la causa che ha dato origine al provvedimento di sospensione è stata eliminata. Per l'accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento di autotutela, la Camera di Commercio può disporre una verifica, anche documentale o presso la sede del fabbricante, nel qual caso l'attività disciplinata dal presente regolamento potrà riprendere solo in caso di esito favorevole della verifica. In questa ipotesi, indipendentemente dall'esito della verifica, alla Camera di Commercio spetta la tariffa indicata dell'articolo 6 comma 3 del presente regolamento.

**Art. 8  
REVOCA**

1. La Camera di commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del dirigente responsabile dell'Area Risorse Finanziarie Umane e Patrimoniali revoca la concessione di conformità metrologica qualora:
  - a. il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
  - b. il fabbricante effettui ripetute violazioni di legge o del presente regolamento.
2. La Camera di commercio deve comunicare il provvedimento di revoca da essa adottato a tutte le Camere di commercio e ad UNIONCAMERE.
3. Il provvedimento dispone, tra l'altro, in ordine alla interdizione della attività ed alla rimozione degli eventuali effetti dannosi collegati allo svolgimento della attività in carenza dei requisiti. In seguito alla revoca, le procedure di verifica prima degli strumenti prodotti dall'impresa che l'ha subita dovrà avvenire secondo le modalità previste dal testo unico e dal "Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare", approvato con Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 9  
PUBBLICITA'**

1. La Camera di Commercio, al ricevimento della SCIA, inserisce il fabbricante in un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui sono inclusi i fabbricanti che operano in conformità metrologica.
2. La Camera di Commercio comunica, altresì, i provvedimenti di autotutela ed interdittivi da essa adottati a tutte le Camere di Commercio, ad Unioncamere e ai soggetti interessati anche mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.
3. A seguito del provvedimento interdittivo, la Camera di Commercio cancella il fabbricante dall'elenco precedente.
4. La Camera di Commercio provvede all'inserimento nell'applicativo gestionale utilizzato dalla rete camerale di ogni informazione relativa al fabbricante ed a rimuovere il provvedimento in autotutela dall'elenco presente nell'applicativo stesso quando, rimossa la causa che lo ha determinato, il legale rappresentante dell'impresa lo comunica per iscritto alla Camera medesima o è stata effettuata con esito positivo la verifica disposta nel provvedimento. In modo analogo viene rimosso il provvedimento quando, in conseguenza di accoglimento di un eventuale ricorso, tale provvedimento decadde.
5. Il fabbricante che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di Commercio competente, che provvederà a cancellarlo dall'elenco.